

Scaricato da www.fiumi.com



PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE

Savona, 29 Gennaio 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

VISTA la Legge Regionale n. 21 dell'11/11/2004 "*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne*";

VISTA la Carta Ittica Provinciale approvata con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 27/04/2004;

S T A B I L I S C E

LA DISCIPLINA ED IL CALENDARIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

1) CALENDARIO DI PESCA:

La pesca nelle acque interne della Provincia di Savona è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti in possesso della licenza rilasciata dalla regione di residenza da un'ora prima dell'alba al tramonto, dal 25 Febbraio 2007 fino al 07 Ottobre 2007.

Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne, così come definite dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 21/2204. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il vagare e soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica (art. 8, comma 1, L. n. 21/2004).

La pesca notturna è vietata, eccetto che per la pesca dell'ANGUILLA che potrà essere esercitata con tutti i mezzi consentiti, ivi compresa la mazzachera, a piede asciutto, esclusivamente nei seguenti tratti:

TORRENTE AQUILA: tratto compreso fra il viadotto dell'autostrada A10 Genova/Ventimiglia, a monte per due chilometri fino alla Località "Ponte del Passo", in Comune di Orco Feglino;

TORRENTE ARROSCIA: tratto compreso fra il ponte dell'autostrada A10 Genova/Ventimiglia, in Comune di Villanova D'Albenga, e la confluenza col Fiume Centa.

FIUME CENTA: tratto compreso fra la foce e la confluenza con i Torrenti Neva ed Arroscia;

TORRENTE DI GIUSTENICE: tratto compreso fra il ponte in Località "Pianazzo", in Comune di Giustenice, e la confluenza col Torrente Maremola;

TORRENTE LAVANESTRO: tratto compreso fra le sorgenti e la confluenza col Torrente Letimbro;

TORRENTE LETIMBRO: tratto compreso fra la foce ed il ponte in Località "Santuario", in Comune di Savona;

- TORRENTE MAREMOLA: tratto compreso fra il ponte dell'autostrada A10 Genova/ Ventimiglia e la foce, in Comune di Pietra Ligure;
- TORRENTE NEVA: tratto compreso fra la diga di "Benessea" in Comune di Cisano sul Neva e la confluenza col Fiume Centa;
- TORRENTE PORA: tratto compreso fra la foce ed il viadotto dell'autostrada A10 Genova/Ventimiglia, in Comune di Finale Ligure;
tratto compreso fra il Comune di Calice Ligure e la briglia in Località "Pascarolo" in Comune di Rialto;
- TORRENTE QUILIANO: tratto compreso fra la foce e la confluenza col Torrente Quazzola;
- TORRENTE TEIRO: tratto compreso fra la foce ed il ponte "Cravassa" in Comune di Varazze - Frazione Pero;
- TORRENTE VARATELLA: tratto compreso fra il ponte sulla Via Aurelia, in Comune di Borghetto Santo Spirito, e la confluenza col Rio Barescione, in Comune di Toirano;

Durante la pesca notturna dell'anguilla è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l'attività di pesca.

E' vietato, inoltre, catturare le seguenti specie ittiche nei periodi di tempo appresso indicati:

- TEMOLO = dalla 2^a domenica di Settembre alla 1^a domenica di Maggio,
- LUCCIO = dal 01 Febbraio al 15 Aprile,
- CHEPPIA = dal 01 Aprile al 30 Maggio,
- CARPA, CARPA ARGENTATA, = dal 15 Aprile al 15 Giugno,
- CARPA MACROCEFALA, = dal 15 Aprile al 15 Giugno,
- PERSICO REALE, TINCA, = dal 15 Aprile al 15 Giugno,
- PERSICO TROTA, BARBO, = dal 15 Aprile al 15 Giugno,
- VAIRONE = dal 15 Aprile al 15 Giugno.

La pesca del GAMBERO DI ACQUA DOLCE e dello SCAZZONE è **vietata** in tutte le acque interne della Provincia.

2) LIMITI DI CATTURA GIORNALIERI:

Per ogni giornata di pesca, ciascun pescatore non può catturare più di DIECI Salmonidi, UN Temolo, TRE chilogrammi complessivi di altre specie oppure un singolo pesce, se eccedente tale peso.

E' vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti:

ANGUILLA	cm. 30	PERSICO TROTA	cm. 25
BARBO	cm. 20	SALMERINO	cm. 22
CARPA (tutte le varietà)	cm. 35	STORIONE	cm. 60
CAVEDANO	cm. 20	TEMOLO	cm. 30
CHEPPIA	cm. 25	TINCA	cm. 20
LUCCIO	cm. 50	TROTA FARIO ed IRIDEA	cm. 20
MUGILIDI e CEFALI	cm. 20	VAIRONE	cm. 12
PERSICO REALE	cm. 20	TUTTE LE ALTRE SPECIE	cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Il pesce di misura inferiore alla minima deve essere liberato e rimesso in acqua; il pescatore dovrà procedere alla slamatura in modo da non arrecare danno all'animale catturato e, nel caso ciò non fosse possibile, al taglio del filo.

3) ESCHE - ATTREZZI - SISTEMI DI PESCA:

La pesca nelle acque interne può essere esercitata con una sola canna con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo, fatte salve le esche artificiali. Nei laghi e negli invasi artificiali la pesca può essere esercitata con l'uso di due canne poste a distanza non superiore a cinque metri l'una dall'altra, con o senza mulinello, con lenze armate di uno o due ami.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

4) CAMPI GARA E DI ALLENAMENTO:

La disciplina dell'attività alieutica nei campi gara e allenamento è stabilita con separato atto dirigenziale, anche in deroga alle presenti disposizioni.

5) SANZIONI:

A termini della L.R. n. 21 del 16/11/2004, per l'inosservanza di quanto sopra disposto si applicano le sanzioni amministrative previste all' art. 23, comma 1.

6) DIVIETI DI PESCA previsti dalla L.R. n. 21 del 16/11/2004:

- a) l'uso di esche o pasturazioni confezionate con il sangue;
- b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalla Provincia;
- c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
- d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a), b);
- e) la pesca con le mani;
- f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;
- g) l'esercizio della pesca sommuovendo il fondo delle acque;
- h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
- i) la pesca a strappo;
- j) l'esercizio della pesca subacquea;
- k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
- l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
- m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che si debbano rilasciare, come l'inadeguata salpatura, la manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
- n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento, ad esclusione della pesca con ciambella;
- o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
- p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
- q) costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo l'ambiente naturale.

6) PESCA NEL LAGO DI OSIGLIA:

La pesca nel Lago di Osiglia è regolamentata con apposito atto.

AVVERTENZE

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento al contenuto della L.R. n. 21 del 16/11/2004.
Tali norme integrano ed adeguano quelle del Testo Unico delle Leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604 del 08.10.1931.

MODALITA' PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PESCA DI TIPO "B"

Presentazione o invio per posta all'Ufficio Risorse Ittiche - Faunistiche e Agricoltura della Provincia di:

- a) DOMANDA**, in carta da bollo da Euro 14,62, contenente le generalità complete.
Se il richiedente è di età inferiore agli anni diciotto, in calce alla domanda dovrà essere espresso l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata.
- b) DUE FOTOGRAFIE** formato tessera, di cui una autenticata (in caso di rinnovo, allegando la licenza scaduta, non occorre la legalizzazione).
L'autentica potrà essere effettuata a cura dell'Ufficio nei seguenti casi:
- 1) qualora si alleghi la Licenza scaduta;
 - 2) qualora l'istanza sia consegnata a mano dal richiedente, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (L. n. 127/1997).
- c) RICEVUTA** del versamento effettuato sul C/C/P n. 12290169 - intestato a: Regione Liguria Tasse e Soprattasse Licenze Pesca Prov. SV Serv. Tes. di:
Euro 22,72 per i maggiori di anni 65,
Euro 45,45 per le persone di età compresa tra i sedici ed i sessantacinque anni.
La Licenza di pesca viene rilasciata gratuitamente ai minori di anni sedici ed ai portatori di grave handicap così come definito all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
- d) MARCA DA BOLLO** da Euro 14,62 che verrà applicata sulla Licenza di pesca.

Il versamento annuale ha validità di un anno dalla data di versamento e, comunque, non oltre la validità della Licenza di Pesca (art. 11, comma 3, L.R. n. 21/2004). Non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

La Licenza ha validità SEI ANNI dalla data del rilascio ed è vevole su tutto il territorio nazionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Vincenzo GARERI)

firmato su originale